**ALL. 1** ) delibera n. mecc.2020 01223/013

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (Articolo 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23)

TESTO REGOLAMENTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO		
*	Allegato A		
INDICE	INDICE		
Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta	Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta		
Articolo 2 - Soggetto passivo	Articolo 2 - Soggetto passivo		
Articolo 3 - Esenzioni	Articolo 3 - Esenzioni		
Articolo 4 - Misura dell'Imposta	Articolo 4 - Misura dell'Imposta		
Articolo 5 - Obblighi del gestore e di altri soggetti	Articolo 5 - Obblighi del gestore e di altri soggetti		
Articolo 6 - Versamenti	Articolo 6 - Versamenti		
Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento	Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento		
Articolo 8 - Sanzioni	Articolo 8 - Sanzioni		
Articolo 9 - Riscossione coattiva	Articolo 9 - Riscossione coattiva		
Articolo 10 - Rimborsi	Articolo 10 - Rimborsi		
Articolo 11 - Contenzioso	Articolo 11 - Contenzioso Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali		
Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali			
Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta	Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta		
1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive,	1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive,		
alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio di Torino, come	alberghiere ed extra alberghiere, e nelle unità abitative oggetto di locazione		
disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.	turistica, situate nel territorio di Torino, come disciplinate dalle vigenti normo		
	regionali in materia di turismo.		
Articolo 2 - Soggetto passivo	Articolo 2 - Soggetto passivo		
<ol> <li>Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di</li> </ol>	1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di		
cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.	cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.		
Articolo 3 - Esenzioni	Articolo 3 - Esenzioni		

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.
- 2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
- 3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno *i malati* e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del *malato* o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
- 4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche *e gli studenti universitari fuori sede,* con i relativi docenti accompagnatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione.
- 5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- 6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
- 7. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.
- 2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
- 3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del paziente o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
- 4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche fino alle secondarie superiori, con i relativi docenti accompagnatori, e gli studenti universitari fuori sede, fermi restando gli obblighi di comunicazione.
- 5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- 6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
- 7. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.

# Articolo 4 - Misura dell'Imposta

# Articolo 4 - Misura dell'Imposta

- 1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, alberghiere o extra alberghiere, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
- 2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre)

# Articolo 5 - Obblighi del gestore e di altri soggetti

- 1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
- 3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno.

Il gestore deve comunicare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:

- a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
- b) il relativo periodo di permanenza;
- c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
- d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;
- e) l'imposta dovuta.

La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

- 1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, alberghiere o extra alberghiere, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
- 2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre).

# Articolo 5 - Obblighi del gestore e di altri soggetti

- 1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro e del del l'il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, cumulativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 14 marzo 2011, 23, introdotto dall'art. 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020. n. 34., nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.

DOURA

ESSERS

PRESENTATA,

ESCLUS, VALENCE
IN VIA TELENATICA
LA DI CHIARAGONIS
COMULATINA
RELATIVA
ALL'ANNO
PRECEDENTE

PRECESSINTE.

4. Entro la medesima scadenza di cui al precedente comma 3, il gestore deve riversare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, come indicato nel successivo articolo 6.

- 5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo entro tre giorni lavorativi all'Ufficio competente presso l'Area Tributi e Catasto del Comune.
- 6. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.
- 7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare *per cinque anni* la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
- 8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i *riversamenti* effettuati.

- 4. Il gestore deve inoltre comunicare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:
- a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
- b) il relativo periodo di permanenza;
- c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
- d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;
- e) l'imposta dovuta.
- La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.
- 5. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 4. comma 1ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall'art. 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020. n. 34. nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
- 6. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore deve pagare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al trimestre stesso, come indicato nel successivo articolo 6.
- 7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
- 8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del

- 9. Parimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.
- 10. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al *versamento* dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

#### Articolo 6 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13. Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al

- successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.
- 9. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Si applica quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo.
- 10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al **pagamento** dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

#### Articolo 6 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali

successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, la riscossione e il versamento dell'Imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, *Decreto Legislativo* 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

- 3. Il gestore della struttura ricettiva, il proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:
- a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione:
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.
- d) altra modalità eventualmente convenuta.

mandatari o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13. Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, e al pagamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, la riscossione e il pagamento dell'Imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

- 3. Il gestore della struttura ricettiva, il proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il pagamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:
- su apposito conto corrente postale intestato **al Comune o** al soggetto incaricato della riscossione;
- tramite le procedure informatiche messe a disposizione;

# Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

- 1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, con esenzione di spese e diritti, può:
- intimare ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'art. 5, comma 4, lett. b) e comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 - ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati.
- c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 9 e 10, del presente Regolamento.

## Articolo 8 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- altri sistemi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

# Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

- 1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, con esenzione di spese e diritti, può:
- intimare ai gestori delle strutture ricettive compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b) e comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;
- disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 9 e 10, del presente Regolamento;
- d) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.

- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
- 3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori compresi i proprietari, usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché da parte dai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, lett. b) e, per gli obblighi convenuti, comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
- in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, si applica la sanzione

#### Articolo 8 - Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente Regolamento, commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
- 2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 5 comma 3, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto
- 3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Le **sotto indicate** omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
- b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma

- amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non c) esonera dal versamento dell'imposta evasa;
- d) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 8 dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

#### Articolo 9 - Riscossione coattiva

- 1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.
- 2. Le somme incassate, a titolo di Imposta di Soggiorno, dai gestori delle strutture ricettive, compresi i proprietari, usufruttuari e chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, e dai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), e comma 7, lett. a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, e non versate nei termini alla Città di Torino, o al soggetto incaricato della riscossione, sono riscosse coattivamente, secondo le generali procedure di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i. e all'articolo 36, comma 2 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 gennaio 2008, n. 31, fatta salva l'applicazione delle norme penali.

#### Articolo 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto

- 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
- c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;

#### d) soppresso

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### Articolo 9 - Riscossione coattiva

- 1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente
- soppresso

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.
- 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.

#### Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno promosse dal soggetto passivo dell'imposta, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

# Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

#### Articolo 10 - Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.
- 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro **30**,00.

## Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

# Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento
dei fatti stessi.

3. Con efficacia esclusivamente per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto e dei conseguenti provvedimenti restrittivi della mobilità sul territorio nazionale, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 5, comma 6, e 6, comma 3, del presente Regolamento, il termine di scadenza del versamento relativo al secondo trimestre è fissato al 15 ottobre 2020; il termine di scadenza del versamento relativo al quarto trimestre è fissato al 15 gennaio 2021, fermi restando gli obblighi dichiarativi trimestrali. Per quanto riguarda il terzo trimestre la tassa non verrà applicata.

# Allegato A

Imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

# Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Ostello/campeggio	1,00
Albergo 1 stella Albergo e RTA 2 stelle strutture extra alberghiere	2,30
Albergo e RTA 3 stelle	2,80
Albergo e RTA 4 stelle	3,70

Allegato A

Imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011

L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso	5,00	Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)	
		Ostello/campeggio	1,00	
fino ad un massimo di 7 pernottamenti conse pagamento (trimestre).	cutivi per periodo di	Albergo 1 stella Albergo e RTA 2 stelle strutture extra alberghiere	2,30	
		Albergo e RTA 3 stelle	2,80	
		Albergo e RTA 4 stelle	3,70	
		Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso	5,00	
		fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre).		